

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO IN SOCIETA' NON QUOTATE
ED ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI PIACENZA**

**TITOLO PRIMO
"DISPOSIZIONI GENERALI"**

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Piacenza definisce, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 175/2016 e dalle altre specifiche disposizioni normative in materia, un sistema di controlli sulle società non quotate e sugli altri enti cui partecipa.
2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società e gli enti partecipati dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra il Comune di Piacenza e le società e gli enti partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società e degli enti partecipati, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi di governance sono tenuti a fornire al Comune di Piacenza per il monitoraggio periodico;
 - c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune di Piacenza all'interno degli organi delle società ed enti partecipati;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società e gli enti partecipati dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.
3. Il presente regolamento è indirizzato a finalità di pubblico interesse tenuto conto di quanto stabilito dalle fonti primarie, a cui si rimanda per quanto non regolamentato.
4. Qualora intervengano, dopo l'adozione del presente regolamento, normative in materia di società ed enti che si applichino al Comune di Piacenza, l'ente si adegnerà alle stesse, ed esse prevarranno altresì sulle disposizioni difformi del presente regolamento, che ha natura sussidiaria rispetto alle fonti di rango superiore.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le società ed enti partecipati dal Comune di Piacenza, più avanti denominato Comune, che si distinguono in:
 - a) società controllate dal Comune;
 - b) società partecipate dal Comune;
 - c) enti controllati dal Comune;
 - d) enti non controllati dal Comune.
2. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:
 - a) società ed altri enti controllati dal Comune;
 - b) società ed altri enti non controllati dal Comune.

3. Si definiscono società controllate quelle in cui il Comune detiene partecipazioni ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 2, comma 1, lettere b), c), d) ed m), e società in house quelle di cui alla lett. o).
4. Si definiscono società partecipate quelle in cui il Comune detiene partecipazioni ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 2 comma 1 lettere f) ed n).
5. Si definiscono enti controllati quelli in cui il Comune di Piacenza è presente con almeno una delle condizioni previste dall'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011.
6. Si definiscono enti non controllati quelli in cui il Comune di Piacenza è presente in assenza delle condizioni previste dall'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011

Articolo 3 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili delle società e degli enti partecipati dal Comune, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
2. Tali soggetti, al momento della loro nomina e/o designazione da parte del Comune, si impegnano a rispettare e far rispettare, per tutta la durata della carica, le disposizioni e i principi del presente Regolamento.
3. All'atto del conferimento dell'incarico gli amministratori delle società e degli enti partecipati, nominati e/o designati dal Comune, presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
4. Nel corso dell'incarico gli amministratori delle società e degli enti partecipati, nominati e/o designati dal Comune, presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" ed anche nel sito web, sezione "Società Trasparente" per quanto riguarda le società controllate, sezione "Amministrazione Trasparente" per quanto riguarda gli enti controllati, che ha conferito l'incarico.
6. La dichiarazione di cui al comma 3 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Articolo 4 - Principi generali

1. Le società e gli enti controllati uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento ed alla legislazione vigente; a tal fine uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.
2. Le società e gli enti partecipati sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo Terzo del presente regolamento.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle società ed enti partecipati, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Le richieste devono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Le società e gli enti controllati dal Comune uniformano la loro attività alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il controllo sulle società ed enti partecipati è collegato con le altre tipologie di controllo. Per quanto riguarda il controllo strategico e il controllo di gestione gli obiettivi a cui le società ed enti partecipati devono tendere, si inserisce nel sistema di pianificazione e controllo dell'Ente.
6. Controllo strategico: il legame con il controllo strategico si ha attraverso il report del controllo strategico, nel quale confluiscono gli esiti del controllo sugli obiettivi assegnati alle società ed enti partecipati declinati nel Documento Unico di Programmazione, la cui realizzazione è fondamentale per il raggiungimento delle finalità ultime dell'Amministrazione.
7. Controllo di gestione: il legame si verifica attraverso la declinazione nel Piano Esecutivo di Gestione di obiettivi da assegnare ai dirigenti comunali relativi alle società ed enti partecipati. Si tratta di obiettivi per i dirigenti responsabili dei contratti di servizio. Il controllo sul grado di realizzazione di questi obiettivi avviene attraverso i report periodici del controllo di gestione.
8. Controllo sulla qualità dei servizi: la necessità di rilevare la qualità con riferimento alle società ed enti partecipati dal Comune si riscontra per quegli organismi affidatari di servizi. Nell'ambito del sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale dovranno figurare anche quelli relativi alle società ed enti partecipati titolari di affidamento di servizi.
9. Controllo sugli equilibri finanziari: il controllo sulle società ed enti partecipati deve essere finalizzato anche alla valutazione degli impatti delle gestioni societarie sul bilancio del Comune.
10. Il controllo sulla qualità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale si applica alle società ed enti partecipati affidatari di servizi. Il controllo pone la sua attenzione sui contratti di servizio o le convenzioni con cui si affidano attività strumentali o di interesse generale, verificando l'equilibrio economico del contratto, la qualità del servizio erogato e l'economicità ed efficienza dell'attività. Il controllo avviene tramite i Dirigenti dei servizi competenti per materia. In particolare il controllo riguarda i seguenti aspetti:
 - a) CONTRATTO DI SERVIZIO
 - in via preventiva analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore e predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto;
 - aggiornamento dei contratti in essere con l'introduzione delle clausole e delle condizioni di legge previste per gli affidamenti di servizi a società ed enti partecipati;
 - b) CARTA DEI SERVIZI
 - definizione, in via preventiva, dei contenuti della carta dei servizi individuando il livello minimo del servizio e degli standard che devono essere garantiti;
 - monitoraggio sull'applicazione della carta dei servizi ad opera del responsabile di servizio e dell'ente gestore;
 - c) CUSTOMER SATISFACTION
 - verifica dei risultati di qualità raggiunti nella erogazione del servizio: almeno con periodicità biennale da effettuarsi a cura del dirigente responsabile del contratto di servizio, sulla base degli standard definiti nella carta dei servizi.
11. Relativamente alla carta dei servizi e alle indagini di customer satisfaction, esse dovranno essere inserite nel contratto di servizio come adempimento a carico degli enti gestori, che ne sosterranno il costo. I contenuti delle carte di servizio e delle rilevazioni di qualità dovranno essere concordati con il responsabile del contratto di servizio o referente del rapporto con il gestore. Il responsabile del contratto di servizio o il referente dei rapporti con il gestore, analizzerà i risultati che perverranno tramite un monitoraggio almeno biennale.

Articolo 5 - Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza

1. Gli amministratori, i sindaci e i revisori contabili delle società e degli enti controllati dal Comune assicurano la corretta gestione delle informazioni e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.
2. Le società e gli enti partecipati dal Comune assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Articolo 6 - Organi amministrativi e di controllo. Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso società ed enti partecipati.
2. Nella scelta degli amministratori delle società controllate, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere.
3. La remunerazione degli amministratori delle società e degli enti partecipati è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai rispettivi statuti.
4. Nel rispetto di tali vincoli, per quanto riguarda le società e gli enti controllati è possibile prevedere in sede assembleare, con durata annuale o pluriennale, una quota variabile della remunerazione degli amministratori e direttamente collegata alle responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali, di cui al successivo art. 13, a cui devono tendere le società o enti controllati. Tale quota sarà erogata, previa validazione dei risultati da parte del Comitato di cui all'art. 12, in proporzione agli obiettivi realizzati e rendicontati in sede di consuntivo, ed inseriti nei documenti programmatici del Comune, sulla base delle modalità previste dagli artt. 18, 19, 20 e 21. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità degli amministratori la parte variabile della retribuzione non potrà essere erogata.
5. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina internet istituzionale per la Trasparenza della società o ente controllato, di cui al successivo articolo 9.

TITOLO SECONDO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI

CAPO PRIMO Disposizioni di comportamento per le società e per gli enti controllati

Articolo 7 - Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

1. Gli organi di amministrazione delle società e degli enti controllati adottano misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 8 - Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi

1. Le società e gli enti controllati dal Comune adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto degli eventuali patti parasociali qualora esistenti.

2. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, il regolamento e le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della società o dell'ente controllato.
3. Le società e gli enti controllati dal Comune effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente adottato dall'organo amministrativo.
4. Le società ed enti controllati dal Comune attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
5. Le scelte adottate dalle società ed enti controllati dal Comune, nell'ambito delle politiche del personale, sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.
6. I dati del personale di ciascuna società ed ente controllati devono essere trasmessi al Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso, per essere inseriti in un'apposita banca dati (Sistema informativo), per effettuare la "governance" secondo quanto stabilito dall'ente e dalla normativa in vigore.

Articolo 9 - Obblighi di trasparenza e anticorruzione

1. Le società e gli enti controllati dal Comune procedono alle pubblicazioni sul proprio sito internet, curandone il periodico e tempestivo aggiornamento. Tali pubblicazioni saranno visibili attraverso un link nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Piacenza.
2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 18 e del controllo successivo ai sensi dell'art. 21.
3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.
4. Le società e gli enti controllati dal Comune uniformano la loro attività alle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottando i contenuti delle misure che sono:
 - a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
 - b) sistema di controlli per la gestione di rischi di corruzione;
 - c) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
 - d) adozione o aggiornamento del codice di comportamento rilevante anche ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
 - e) adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - f) sistema di verifica delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
 - g) sistema di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, relativo ai limiti assunzionali di dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, negli ultimi tre anni di servizio;
 - h) formazione agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti in tema di trasparenza ed anticorruzione;
 - i) adozione di misure di tutela del dipendente che segnala illeciti;
 - j) adozione di misure atte a favorire la rotazione del personale o misure alternative;
 - k) monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.
5. Le società controllate possono anche individuare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito degli adempimenti per i modelli organizzativi del D. Lgs. n. 231/2001 con un documento unitario, che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione, inserendole in un'apposita sezione dello stesso in

modo che siano chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti.

Articolo 10 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti, qualora prevista dalla normativa vigente, può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, secondo le norme civilistiche che disciplinano ciascuna formazione societaria e dalle altre norme in vigore.

CAPO SECONDO **Controlli**

Articolo 11 - Sistema di controlli

1. Il Comune definisce preventivamente, in accordo con gli organi di governance, gli obiettivi a cui devono tendere le società e gli enti controllati secondo standard qualitativi e quantitativi, come controllo ex ante.
2. I risultati complessivi della gestione della società e degli enti partecipati dall'Ente sono rilevati sia mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica e sia dagli articoli 14 e 15 del "Regolamento del sistema dei controlli interni".

CAPO TERZO **Modalità di controllo**

Articolo 12 - Comitato di coordinamento delle società e degli enti controllati

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società e degli enti controllati", composto dall'Assessore a ciò delegato, dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Finanziario e dal Funzionario preposto al Servizio Partecipate, con la collaborazione dei Dirigenti competenti per materia e del Responsabile del Servizio dei Controlli interni. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società e degli enti controllati, in funzione del coordinamento con la programmazione del Comune, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.
2. Il "Comitato di coordinamento delle società e degli enti controllati" definisce, con la partecipazione degli organi gestionali del Comune e delle società ed enti soggetti al controllo, le proposte di indirizzi ed obiettivi strategici e gestionali da inserire nel Documento Unico di Programmazione, in relazione a ciascuna società ed ente controllato.
3. Il "Comitato di coordinamento delle società e degli enti controllati" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'art. 6.
4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate di cui all'art. 16.
5. Il Comitato convoca incontri con i componenti degli organi sociali delle società ed enti controllati con cadenza almeno semestrale.

Articolo 13 - Indirizzi strategici e gestionali

1. Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui le società e gli enti controllati dal Comune devono tendere nell'arco temporale del triennio.
2. La Giunta Comunale fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio ai sensi del comma 1.

Articolo 14 - Relazione Previsionale

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'art. 13, ogni società ed ente controllato dal Comune trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione previsionale.
2. La Relazione previsionale contiene:
 - a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
 - b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - c) il budget triennale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
 - d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
 - e) il piano del personale articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società e dell'ente, che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale;
 - f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 15 - Piano delle Attività o Piano di Programma

1. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), e degli obiettivi specifici fissati dalla Giunta, le società e gli enti controllati approvano il Piano delle attività o Piano di programma contenente gli obiettivi specifici assegnati, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento di tali documenti.
2. Il Piano delle attività o Piano di programma è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati agli amministratori delle società ed enti controllati ed individuati secondo i diversi aspetti:
 - a) economico - patrimoniali;
 - b) organizzativo - gestionali;
 - c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Articolo 16 - Struttura dedicata ai rapporti con le società e gli enti partecipati

1. Il Comitato di Coordinamento delle società e degli enti controllati, di cui all'art. 12, si avvale di un'apposita struttura organizzativa interna per attività operative, che allo stesso riferisce direttamente.
2. Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi di governance delle società ed enti controllati o partecipati dal Comune e tra i Settori comunali che gestiscono affidamenti di servizi strumentali o di interesse generale a società ed enti controllati o partecipati dal Comune.

3. La struttura assiste gli organi comunali nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società ed ente controllato e ne attua il monitoraggio ed il controllo.
4. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore Comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società ed enti partecipati dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con gli stessi.
5. La struttura supporta la Giunta ed il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'art. 13.

Articolo 17 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari

1. Le società e gli enti controllati relazionano entro il 15 luglio, ed il 15 ottobre di ciascun anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società ed ente controllati la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'art. 13 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.
4. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società o dell'ente controllato adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
5. Quando si determini la situazione di cui al comma 4, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

Articolo 18 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

1. Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico delle società e degli enti controllati invia al Comune, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta. Nell'ipotesi in cui, in base a quanto fissato dall'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, per il Comune si rendesse necessario adottare una delibera consiliare, tale parere dovrà essere inoltrato almeno trenta giorni prima.
2. Le società e gli enti controllati si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 19 - Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali

1. Le società e gli enti controllati che si trovino nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi del Comune, adottano apposita e motivata delibera

dandone comunicazione alla struttura comunale di cui all'art. 16, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 20 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno le società e gli enti controllati predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune per l'anno precedente e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'art. 13.
2. Con l'approvazione del bilancio di esercizio le società, gli enti ed organismi controllati approvano e pubblicano la relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune.

CAPO QUARTO

Sistema di rilevazione

Articolo 21 - Sistema di rilevazione

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società e degli enti controllati al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra Comune e la società ed ente;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società ed ente;
 - c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
 - d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Tale sistema di rilevazione nei confronti delle società ed enti controllati è strumentale per l'esercizio del controllo analogo, del controllo societario, del controllo finanziario e del controllo di gestione.
3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società e gli enti controllati, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 22 - Principi contabili per il bilancio consolidato

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, le società e gli enti controllati si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 23 - Schede di reporting

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:
 - a) dei rapporti economico finanziari;

- b) della situazione contabile;
- c) della situazione gestionale ed organizzativa;
- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
- f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
- g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte del Comune.

Articolo 24 - Rilevazione della qualità dei servizi

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società ed enti controllati si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

CAPO QUINTO **Sanzioni**

Articolo 25 – Sanzioni

1. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dal Comune, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società e degli enti controllati, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO TERZO **ALTRE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI PIACENZA**

Articolo 26 - Controllo su altre società ed enti partecipati

1. Il sistema dei controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con il Comune, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.
2. Sulla base delle informazioni raccolte nei confronti delle società ed enti partecipati il Comune effettuerà un monitoraggio periodico sul loro andamento, in considerazione di possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio del Comune.
3. Le società e gli enti partecipati dal Comune procedono alle pubblicazioni sul proprio sito internet, curandone il periodico e tempestivo aggiornamento, della inerente documentazione individuata dalle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017. Tale pubblicazioni, laddove siano dovute, saranno visibili attraverso un link nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del Comune.

4. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune, le società e gli enti partecipati rientranti nel perimetro di consolidamento approvato annualmente dalla Giunta Comunale, si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.
5. Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico delle società e degli enti partecipati invia al Comune, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all’ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell’operazione proposta. Nell’ipotesi in cui, in base a quanto fissato dall’art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, per il Comune si rendesse necessario adottare una delibera consiliare, tale parere dovrà essere inoltrato almeno trenta giorni prima.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società e gli enti partecipati, sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento previsti per i soggetti controllati oppure nel termine previsto nella richiesta.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Disposizioni finali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società e gli enti controllati dal Comune sono tenuti a comunicare al Comune la conformità dei loro regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le società e gli enti controllati dal Comune provvedono ad informare il Comune dell’adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali e ad uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 9.

Articolo 28 - Disposizione transitorie

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
2. La Relazione previsionale di cui all’art. 14 del presente Regolamento, riferita all’esercizio 2024, dovrà essere trasmessa al Comune di Piacenza entro il termine ivi indicato.

ELENCO SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

SOCIETÀ CONTROLLATE

Farmacie Comunali Piacentine S.r.l.

Piacenza Expo S.p.A.

Piacenza Infrastrutture S.p.A.

Tempi Agenzia S.r.l.

TUTOR S.c.ar.l.

SOCIETÀ PARTECIPATE

LEAP S.c.ar.l.

LEPIDA S.c.p.a.

SETA S.p.A.

ENTE CONTROLLATO

ASP “Città di Piacenza”

ASP “Collegio Morigi – De Cesaris”

Fondazione Pinazzi Caracciolo

Fondazione Teatri di Piacenza

ENTE NON CONTROLLATO

ACER Piacenza

Asili Infantili di Piacenza

Associazione “Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile”

Associazione “Avviso Pubblico”

Associazione Banda Musicale “Amilcare Ponchielli”

Associazione “Castelli del Ducato di Parma e Piacenza”

Associazione “Clust-er – Industrie culturali e creative”

Associazione “Emporio Solidale”

Associazione Europea delle Vie Francigene

Associazione Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

Associazione “Giovani Artisti Emilia – Romagna”

Associazione “Insieme per l’hospice”

Associazione “Liberation Route Italia”

Associazione Polipiacenza

Associazione Rete dei Comuni Sostenibili

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Consorzio MUSP

Coordinamento Provinciale per il Servizio Civile

Destinazione Turistica Emilia

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

EPIS – Ente di Piacenza e Cremona per l’Istruzione Superiore

Fondazione “Casa di Iris”

Fondazione di Piacenza e Vigevano

Fondazione Emiliano Romagnola per le Vittime dei Reati

Fondazione Galleria Ricci Oddi - ETS

Fondazione “Istituto sui Trasporti e la Logistica”

Fondazione ITS per la mobilità sostenibile – Logistica e mobilità delle persone e delle merci

Fondazione “Madonna della Bomba – Scalabrini”

Fondazione “Opera Pia Orsoline”

Fondazione Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”

Fondazione “Pia Casa per Anziani Maruffi”

Fondazione Politecnico di Milano

Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale”